



**STRUTTURA COMPLESSA
TUTELA FASCE DEBOLI**

Direttore: Dr. Francesco D'Addino
Tel. 089 693666 – 089 693516 Fax 089 693663

Via Nizza, 146 - Salerno

**Prot. n. 62
Del 19/03/2013**

Oggetto: incontro organizzazione sindacale CGIL e CISL –contenzioso ASL Centro Juventus di Mercato San Severino – sospensione dipendenti Carotenuto e Correale.

In data odierna, presso la sede di via Nizza, si sono incontrati i rappresentanti sindacali CGIL FP, nella persona del Segretario Generale Arturo Sessa e della CISL FP, nella persona del Segretario Generale Pietro Antonacchio.

La riunione è stata indetta a seguito alla richiesta di incontro da parte delle due organizzazioni sindacali (vedi nota CGIL pervenuta in data 22/02/2013 e della successiva nota della CISL pervenuta in data 04/03/2013) avente per oggetto “Sospensione dal servizio Dipendenti Centro Juventus di Mercato S.Severino”.

Il Direttore della S.C. Tutela Fasce Deboli, dott. Francesco D'Addino, precisa che non ha intrapreso iniziative, a qualsiasi titolo, per l'allontanamento dal servizio delle due dipendenti dal citato Centro Juventus. Non rientra infatti nelle competenze della sua Struttura, decisioni che spettano esclusivamente al datore di lavoro.

Questa Struttura si è limitata a suo tempo a richiedere i titoli di studio della sig.ra Carotenuto Carla e della sig.ra Correale Laura, entrambe inquadrare quali psicomotriciste dell'età evolutiva presso il Centro Juventus. Le organizzazioni sindacali sostengono, come dall'allegata dichiarazione a verbale, che la posizione delle due dipendenti è stata di fatto sanata dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 – Funzione Affari Legali con prot. n°605 del 20/04/1999, nella parte in cui ritiene “.... In base alla precedente normativa l'attestato rilasciato dalla Società Italiana Psicomotricità alle sig.re Carotenuto e Correale, sia stato ritenuto idoneo dal datore di lavoro per l'attività professionale in regime di lavoro dipendente, il medesimo titolo è da considerarsi equipollente al diploma di cui al citato art. 2 D.M. 17/01/97 n.56.”

Tale parere, dell'Ufficio Legale, fu poi trasmesso con nota n°6799/R del 22/04/1999, al Centro Juventus dal Direttore Sanitario del Distretto di Mercato San Severino il quale riconosceva l'indoneità dei titoli delle due dipendenti sulla base dell'interpretazione del citato Ufficio Legale ASL Salerno 2 alla luce della richiamata L.42 del 1999.

Alla luce di quanto riportato, in attesa di un ulteriore approfondimento, come suggerito dalle organizzazioni sindacali, si ritiene che le sig.re Carotenuto e Correale possono essere reintegrate in servizio dal Legale Rappresentante del Centro Juventus a cui questa Struttura si impegna di trasmettere il presente verbale.

Letto firmato e sottoscritto.

FP CGLL
Schimberni
ASL FP.
Cuntri

DICHIARAZIONE A VERBALE RIUNIONE DEL 19 MARZO 2013

In riferimento all'equipollenza ai fini dell'esercizio professionale dei titoli pregressi delle signore Carotenuto Carla e Correale Laura le OO.SS. CGIL-FP e CISL -FP nelle persone dei Segretari Generali rispettivamente Sessa Arturo e Pietro Antonacchio rilevano:

- nella fase di definizione della possibilità di poter esercitare la professione per tutti gli operatori in possesso di titoli precedenti alla emanazione del D.M. 17 gennaio 1997 n° 56 - regolamento concernente la figura e relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - le attività relative potevano essere espletate anche da operatori in possesso di un corso annuale in psicomotricità ovvero di perfezionamento in educazione e terapia psicomotoria conseguiti presso università italiane;
 - la questione relativa alla valutazione dei titoli del pregresso ordinamento ai fini della possibilità per alcuni operatori di poter continuare ad espletare tali attività era stato già chiaramente richiesto dalla legge n° 42 del 26/02/1999 che all'art. 4 testualmente recita ai fini della verifica di tale aspetto, di definire : come equivalenti ai diplomi universitari (omissis), ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post-base*, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale;
- con la nota n° 605 del 20 aprile 1999, si definivano equipollenti i titoli di entrambe le operatrici, atteso che all'ultimo capoverso testualmente si prende atto che: qualora , quindi, in base alla precedente normativa l'attestato rilasciato dalla Società Italiana di Psicomotricità alle signore Carotenuto e Correale sia stato ritenuto idoneo dal datore di lavoro - *ma soprattutto dalla ASL Salerno, all'epoca ASL Salerno 2, poiché garante nell'ambito dell'accreditamento di verificare la sussistenza dei requisiti necessari all'espletamento delle prestazioni riabilitative* - " per l'attività professionale in regime di lavoro dipendente", il medesimo titolo è da considerarsi equipollente del diploma di cui al citato art. 2 del DM 17/01/1997 n° 56;
- tale evento, tutt'altro che irrilevante, non solo metteva le lavoratrici in condizioni di poter operare ma garantiva, nell'ambito dei requisiti di personale necessario all'espletamento delle attività, alla società Juventus di poter garantire capacità operativa massima e qualità delle prestazioni riabilitative, poiché si avvaleva di personale idoneo;
 - per tale palese evidenza ne le operatrici in questione ne la stessa azienda hanno mai dovuto procedere ad ulteriori verifiche, atteso che di primo acchito la ASL Salerno, allora ASL Salerno 2, aveva già valutato e ritenuto equipollenti i titoli in possesso delle signore Carotenuto e Correale;
 - pur tuttavia è solo il caso di rilevare che sulla G.U. n° 303 del 28/12/2004 che recepisce l'Accordo del 16 dicembre 2004 sottoscritto tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n° 42, al punto 2 testualmente recita:


1) il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

- a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
- b) esperienza lavorativa

nel mentre alla tabella - allegato A - chiaramente vengono elencati i punteggi da attribuire ai parametri utilizzati che da una verifica effettuata sia per la signora Carotenuto che per signora Correale superano abbondantemente il valore di 12 punti ritenuto limite essenziale per il riconoscimento del titolo quale equivalente.

Pertanto alla luce di quanto esposto si ritiene che i titoli in possesso delle operatrici sono da ritenersi riconosciuti come equivalenti, con preghiera che se e qualora ritenuto necessario, si attivi ora per allora la procedura, ritenendo un obbligo da parte della ASL Salerno tale adempimento a cui va l'onere per non aver correttamente espletato tale procedura ovvero valutare direttamente il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli atteso che è in capo alla ASL Salerno l'avvio dell'istruttoria e la prioritaria positiva valutazione. LCS


ASL FP


FP 16/14